



CONVENZIONE FRA COMUNE DI SALERNO E GLI ORDINI PROFESSIONALI PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ONLINE MEDIANTE TIMBRO DIGITALE.

L'anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di Aprile, in Salerno, presso la sede del Comune di Salerno, Via Roma

TRA

Il Comune di Salerno, Ente Pubblico, di seguito denominato "Comune", con sede in Salerno, Via Roma, CF/P.IVA 80000330656, rappresentato da arch. Vincenzo Napoli nato a Salerno il 30/07/1950, nella qualità di Sindaco del Comune di Salerno, legittimato/a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.95 dello Statuto Comunale;

e

l' Ordine degli Avvocati di Salerno di seguito denominato "Ordine", con sede in Salerno, Via Dalmazia, Cittadella Giudiziaria (Ed. A), indirizzo PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it, rappresentato da Avv. Silverio Sica, nato a SALERNO il 04/10/1949, in qualità di Presidente, legittimato a stipulare in nome e per conto dell' Ordine degli Avvocati di Salerno;

PREMESSO CHE

- il Comune di Salerno ha consentito, attraverso l'accesso all'area telematica Servizi Demografici, ai cittadini iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente e nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero del Comune di Salerno, di visualizzare on-line la propria posizione anagrafica e di stato civile nonché di estrarre le relative autocertificazioni e certificazioni.
- con nota n.77030 del 22/04/2021 indirizzata al protocollo generale del Comune di Salerno (protocollo@pec.comune.salerno.it) l'Ordine richiedeva, per i propri iscritti, l'accesso on-line alla banca dati dell'anagrafe dei Comuni del Circondario di Salerno ed il rilascio, a titolo gratuito, delle relative certificazioni anagrafiche e/o di stato civile, da utilizzare esclusivamente per le necessità derivanti dall'esercizio della professione.
- il Comune di Salerno prevede l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati richiesti on-line.

A. M.

km

VISTI

D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014 che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare:

- l'art 5 comma 4 il quale prevede che "Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art .62 comma 3, dal decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco"

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale – CAD e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- art.15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;

- art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;

- art 62 comma 3 che prevede che "I comuni possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto. L'Anpr assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'Anpr";

La legge 15/5/1997 n. 127 contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che:

"I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"

La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

Il D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

ed in particolare l'art. 5 e l'art.6 che indicano la necessità che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito, corretto e trasparente, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali

- il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

- l'art. 2 della legge 17 marzo 1993 n. 63 e il DPCM 5 maggio 1994 in tema di collegamenti telematici;

- il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

- l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in materia di acquisizione diretta di documenti;

- il d.lgs. 30 marzo 2003, n.196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- la Circolare AGID n.62 del 30 aprile 2013;
- il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui al D.P.C.M. 10 novembre 2014, n.194 ed in particolare:

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizioni

Qui di seguito sono date le spiegazioni relative a taluni termini, la cui comprensione comune fra le parti è necessaria al fine della corretta condivisione del testo della convenzione:

Ordine: l'ordine professionale che abbia necessità di consentire ai propri iscritti l'accesso alle informazioni anagrafiche per finalità istituzionali e/o professionali.

Professionista: il cittadino privato, regolarmente iscritto all'Albo fornito ed aggiornato periodicamente dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Salerno, dotato di identità digitale (SPID), che ha diritto all'accesso ai dati anagrafici e di stato civile e al rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile per specifiche finalità istituzionali e professionali, con esclusione di ogni altra finalità.

Visura anagrafica: Documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal sistema informativo del Comune di Salerno, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. "riproduzione informatica" e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, concessionari e gestori di pubblici servizi.

Certificato anagrafico con "timbro digitale": Documento informatico erogato ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, art. 108 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e art. 15 quinquies Legge 28/02/1990 n. 38, dotati di uno specifico contrassegno generato elettronicamente che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico.

Certificato di stato civile con "timbro digitale": Documento informatico erogato ai sensi degli artt. art. 108 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e art. 15 quinquies Legge 28/02/1990 n. 38, dotati di uno specifico contrassegno generato elettronicamente che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico. Il certificato attiene alla nascita, decesso e matrimonio.

Estratti di stato civile con "timbro digitale": Documento informatico erogato ai sensi degli artt. 106-108 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 e art. 15 quinquies Legge 28/02/1990 n. 38, dotati di uno specifico contrassegno generato elettronicamente che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico. Gli estratti per riassunto attengono alla nascita, decesso e matrimonio e sono dotati delle competenti annotazioni.

Certificati anagrafici storici: certificati anagrafici contenenti situazione anagrafiche pregresse redatti manualmente dall'ufficiale d'anagrafe attraverso ricerche d'archivio e interrogazione di schedari analogici e informatici.

Sistema Informativo Anagrafico/Stato Civile: il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe/stato civile, incaricati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196.



A.N.P.R. : Anagrafe Nazionale Popolazione Residente è una banca dati informatica nella quale confluiscono tutti i dati anagrafici dei residenti in Italia, gestita dal Ministero dell'Interno per il tramite della SOGEI

Sito Internet del Comune di Salerno: il sito Internet pubblicato all'indirizzo <http://www.comune.salerno.it/>.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

Il Comune consente al professionista avente diritto, l'accesso on-line ai dati personali dei soggetti iscritti all'ANPR e/o presenti nei registri di Stato Civile, per ottenere le informazioni necessarie alla propria attività professionale, ed il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile dei propri clienti e controparti, per specifiche finalità istituzionali e professionali, con esclusione di ogni altra finalità. A tal fine il Professionista si impegna ad utilizzare il servizio on-line nel rispetto della normativa vigente in materia e con i limiti di seguito specificati:

- non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati in formato cartaceo, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso alla banca dati e dal servizio di certificazione con timbro digitale.

- richiedere i certificati non erogabili dal sistema informativo comunale e quelli storici che richiedono ricerche d'archivio più o meno approfondite esclusivamente con modalità elettronica al Settore Servizi Demografici ed Elettorale per il tramite del proprio indirizzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune protocollo@pec.comune.salerno.it.

ART. 3 – Certificazioni del sistema online e altri elementi di consultazione

Di seguito vengono puntualmente indicate le tipologie di interrogazioni ed estrazioni ritenute necessarie, pertinenti e non eccedenti e che i Professionisti individuati dall'Ordine potranno effettuare:

- **certificati estraibili on-line:**

(barrare con una X nella colonna "SI" i certificati autorizzati con la presente convenzione, con una X sulla colonna "NO" i certificati preclusi dall'accesso)

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE	SI	NO
ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Matrimonio	X	
ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Morte	X	
ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Nascita	X	
ANAGRAFE - Certificato Anagrafico di Unione Civile	X	
ANAGRAFE - Certificato Contestuale	X	
ANAGRAFE - Certificato di Cittadinanza	X	
ANAGRAFE - Certificato di Cittadinanza per A.I.R.E.	X	
ANAGRAFE - Certificato di convivenza di fatto		X

ANAGRAFE - Certificato di Esistenza in vita	X	
ANAGRAFE - Certificato di Residenza	X	
ANAGRAFE - Certificato di Residenza A.I.R.E.	X	
ANAGRAFE - Certificato di Residenza alla Cancellazione	X	
ANAGRAFE - Certificato di Residenza Storico	X	
ANAGRAFE - Certificato di Stato di Famiglia	X	
ANAGRAFE - Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E.	X	
ANAGRAFE - Certificato di stato Libero	X	
ANAGRAFE - Certificato di stato Libero per A.I.R.E	X	
ANAGRAFE - Certificato di Vedovanza	X	
ANAGRAFE - Certificato Stato civile	X	
ANAGRAFE - Certificato Stato famiglia con relazioni	X	
ANAGRAFE - Certificato Stato famiglia con stato civile	X	
ANAGRAFE - Certificato Variazione toponomastica		X
ELETTORALE - Certificato di Godimento dei Diritti Politici		X
ELETTORALE - Certificato di Iscrizione alle Liste Elettorali		X
STATO CIVILE - Certificato di Corrette Generalita'	X	
STATO CIVILE - Certificato di Matrimonio	X	
STATO CIVILE - Certificato di Morte	X	
STATO CIVILE - Certificato di Nascita	X	
STATO CIVILE - Certificato di Unione Civile	X	
STATO CIVILE - Estratto di Matrimonio	X	
STATO CIVILE - Estratto di Matrimonio internazionale - Vienna	X	
STATO CIVILE - Estratto di Morte	X	
STATO CIVILE - Estratto di Morte internazionale - Vienna	X	
STATO CIVILE - Estratto di Nascita	X	
STATO CIVILE - Estratto di Nascita internazionale - Vienna	X	
STATO CIVILE - Estratto di Unione Civile	X	

- **usi consentiti inerenti ai predetti certificati online:**

(barrare con una X nella colonna "SI" i dati autorizzati con la presente convenzione, con una X sulla colonna "NO" i dati preclusi dall'accesso)

USI CONSENTITI	SI	NO
----------------	----	----

Usso bollo	X	
C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972	X	
ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972		X
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972		X
INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U	X	
ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art.13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L.184/1983	X	
SEPARAZIONE / DIVORZIO - art. 19 della legge 74/1987	X	
VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA - art.16 co.8, della L. 537/1993		X
PENSIONE ESTERA - art.9, tabella allegato B) DPR 642/1972	X	
PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art.18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n.70/E	X	

- **Tipologia interrogazioni / visure anagrafiche:**

(barrare con una X nella colonna "SI" i dati autorizzati con la presente convenzione, con una X sulla colonna "NO" i dati preclusi dall'accesso)

Dato Anagrafico	SI	NO
Visura patente		X
Visura pensione		X
Visura Permesso di soggiorno		X
Visura residenze		X
Visura trasferimenti		X
Visura veicoli		X
Visura carta d'identità		X
Visura cittadinanza	X	
Visura codice fiscale		X
Visura data di nascita/morte	X	
		X
Visura paternità/maternità		X
Visura professione		X
Visura generalità	X	
Visura posizione elettorale		X

Handwritten signature

Handwritten signature

Visura rapporto parentela		X
Visura stato civile		X
Visura ultima residenza		X
Visura ultimo trasferimento		X
Mostra Cartellino CI		X
Mostra Firma		X
Mostra Foto CIE		X
Visura famiglia alla data		X
Visura dettaglio familiari		X
Visura nucleo familiare		X
Visura scheda soggetto		X
Visura titolo di studio		X
Visura Avvisi		X
Visura data Matrimonio		X
Ricerca per data decesso / data di nascita		X
Ricerca per indirizzo		X
Ricerca per codice fiscale	X	
Ricerca per permesso di soggiorno		X
Ricerca per carta d'identità		X
Ricerca per figli da genitore		X
Opzione esportazione / stampa elenchi		X

ART. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva le competenze di seguito precisate:

- la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e di stato civile e del sistema di ricerca;
- l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati;
- la facoltà di limitare o modificare l'accesso ai dati in relazione ad innovazioni normative e/o alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

L'accesso da parte dei Professionisti appositamente individuati riguarderà i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato ovvero quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione.

L'accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità ed agli scopi professionali del professionista.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5 – Modalità di autorizzazione all'accesso

L'Ordine, per consentire la fruizione del servizio, individua Sig. Sergio Ricciardi nato a Salerno il 04/02/1964 (mail: info@ordavvsa.it) quale referente per la presente convenzione.

Il referente unico dovrà:

1. Comunicare all'indirizzo email all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.salerno.it l'elenco degli iscritti all'Ordine che hanno fatto istanza di accedere ai servizi telematici di cui alla presente convenzione; comunicare tempestivamente gli aggiornamenti, le cancellazioni, le sospensioni ed ogni altra variazione relativi ai soggetti autorizzati.
2. Informare i propri iscritti sulle norme relative all'accesso alla rete del Comune, sull'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali e su quanto stabilito dalla presente convenzione, nonché a raccogliere e trasmettere al Comune di Salerno, unitamente alla lista degli iscritti, il formale impegno da parte dei richiedenti/professionisti ad un utilizzo dei dati conforme al GDPR 679/2016 al Codice Privacy e ss.mm.ii;
3. Fornire ai propri iscritti l'informativa pubblicata sul sito web <https://servizi.comune.salerno.it/web/home/informativa> e raccogliere il consenso al trattamento dei dati raccolti con l'allegato n.1 di cui alla presente convenzione;
4. Trasmettere annualmente (entro il mese di settembre) ed in forma completa al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, detto elenco anche in assenza di variazioni e/o aggiornamenti;

L'elenco dovrà essere trasmesso secondo il formato indicato nell'**allegato n.1** alla presente convenzione. Si precisa che un elenco trasmesso con formato difforme non sarà considerato valido.

La comunicazione degli elenchi dovrà avvenire avvalendosi di un processo atto a garantire la riservatezza e l'integrità degli stessi.

Le comunicazioni dovranno essere dirette al Servizio Sistemi Informativi del Comune di Salerno;

Il Comune mantiene l'assoluta riservatezza dei dati raccolti in occasione dell'invio degli elenchi degli iscritti utilizzandoli esclusivamente per le attività connesse al funzionamento del servizio di certificazione online.

ART. 6 – Modalità di accesso

La consultazione e fruizione dei dati oggetto della presente convenzione sono consentite attraverso la connessione all'indirizzo web <https://servizi.comune.salerno.it/group/aol-spид/>. Detta connessione è realizzata con un collegamento di tipo sicuro (HTTPS, ovvero protocollo http (HyperText Transfer Protocol) all'interno di una connessione criptata dal Transport Layer Security (TLS) ed autenticazione con SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Le credenziali di autenticazione personale saranno custodite con cura del Professionista e sarà sua cura adottare le necessarie cautele, le stesse sono gestite in autonomia all'interno del sistema SPID dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La facoltà di accesso è strettamente personale e non può in alcun modo essere ceduta.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo. Il Comune si riserva la disabilitazione degli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del

sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli operatori incaricati. Il Comune si impegna a comunicare al Referente Unico della Convenzione di cui all'art.5 della presente convenzione, i casi di anomalia nell'utilizzo del sistema.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente convenzione comporta l'immediato blocco dell'accesso autorizzato.

Il Comune di Salerno costituisce un registro informatico dei collegamenti che memorizzerà gli accessi da parte di ogni soggetto fruitore abilitato; il precitato registro sarà gestito dal Servizio Sistemi Informativi del Comune di Salerno.

ART. 7 – Obbligo di riservatezza – Trattamento e tutela della riservatezza dei dati

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione da parte dell'Ordine, i Professionisti dallo stesso individuati si impegnano ad utilizzare i dati personali raccolti in conseguenza della stessa esclusivamente in occasione della propria attività professionale e ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi del servizio da parte di terzi estranei alla presente convenzione. Le parti si impegnano inoltre, per quanto di propria competenza, ad uniformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, alla Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e alle disposizioni del Garante della privacy in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e dell'Autorità Garante.

Art.8 Titolarità dei dati acquisiti

Ogni Professionista fruitore, rispetto ai dati acquisiti nell'ambito della presente convenzione, rivestirà la qualifica di Titolare del Trattamento e dovrà pertanto, conformemente alle prescrizioni del regolamento europeo n.679/2016, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in casodi incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Qualora dalle interrogazioni della banca dati dell'anagrafe comunale fosse possibile desumere dati di cui agli art.9 e art.10 del reg.EU 679/2016, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato con tutti i limiti e le prescrizioni previsti dai predetti articoli.

Laddove le credenziali di accesso ai servizi di cui alla presente convenzione risultassero compromesse, il Soggetto Fruitore dovrà fornirne immediata comunicazione al Comune di Salerno

ART. 9 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla consultazione e/o alla certificazione



ottenuta online, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di rilascio, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 10 – Livelli del servizio

Il servizio telematico oggetto della presente Convenzione è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, ad eccezione degli intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati anagrafica.

In caso di interruzioni programmate per esigenze tecniche, il Servizio Sistemi Informativi del Comune di Salerno informerà tempestivamente l'Ordine, a mezzo posta elettronica certificata, in ordine ai tempi previsti di interruzione e di ripristino del servizio.

Qualora il servizio di consultazione telematica risulti non funzionante, l'Ordine può segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.salerno.it al sopra citato Servizio che, ricevuta la segnalazione, si attiverà per la celere risoluzione delle problematiche riscontrate.

La banca dati anagrafica oggetto di consultazione è aggiornata in tempo reale.

ART. 11 – Costi

L'utilizzo del servizio di consultazione e di certificazione anagrafica e di stato civile online è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dei professionisti i costi derivanti dalla connessione ad Internet. Per l'attivazione della convenzione e per l'utilizzo del servizio di rilascio delle certificazioni online, nessun onere aggiuntivo può essere posto a carico del Comune Salerno.

ART. 12 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata quinquennale e può essere rinnovata per uguale periodo, previa adozione, per il Comune, di provvedimento dirigenziale, salva disdetta scritta. In caso di inottemperanza all'impegno sul corretto utilizzo dei certificati ottenuti, così come previsto nel presente articolato, la convenzione può essere unilateralmente disdetta anche nei confronti dei singoli professionisti, con un preavviso di quindici giorni lavorativi o senza preavviso in caso di gravi cause di violazione degli impegni assunti con la convenzione. Le Parti possono chiedere un incontro di verifica dell'utilizzo del servizio ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La presente convenzione impegna i contraenti sin dal momento della sottoscrizione.

ART. 13 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ordine durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Salerno.

ART. 14 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.



12

ART. 15 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 -Tabella allegato B - del D.P.R. 642/72.

Letto e sottoscritto in data 26 Aprile 2021

Per l'Ordine Professionale

A. Liberio

Il Sindaco del Comune di Salerno

V. V. V.